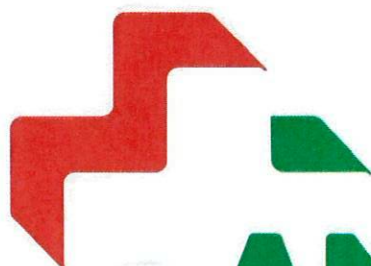


IL FUNZIONARIO (*)
Maria Assunta VITUCCI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
MARGHERITA ANNA MATTIA



ANPAS
COMITATO REGIONALE BASILICATA

S
T
A
T
U
T
O

STATUTO ANPAS COMITATO REGIONALE BASILICATA ODV

Il presente Statuto è composto da 23 pagine contenenti 27 articoli

E' stato approvato il 03 ottobre 2022 dall'Assemblea Regionale Ordinaria

(art.26 bis D.L. N. 73 /2022 che ha posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore)

E' stato approvato il 08 ottobre 2022 dal Consiglio Anpas Nazionale

(art.18 lett.j Statuto Anpas Nazionale)

I verbali di approvazione sono parte integrante dello Statuto Anpas Comitato Regionale Basilicata.

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituito il Comitato Regionale Anpas Basilicata sotto la denominazione di "Anpas Comitato Regionale Basilicata ODV" o in forma breve "Anpas Basilicata ODV".

Di esso fanno parte tutte le Pubbliche Assistenze associate ad Anpas con sede legale nel territorio Regionale della Basilicata.

ART.2 NATURA GIURIDICA DEL COMITATO REGIONALE ANPAS BASILICATA

L'Anpas Comitato Regionale Basilicata è l'articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve Anpas), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle Società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

È scopo e missione istituzionale di Anpas Comitato Regionale Basilicata la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.

Anpas Comitato Regionale Basilicata partecipa agli obiettivi universali della pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

Anpas Comitato Regionale Basilicata fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

Anpas Comitato Regionale Basilicata è una organizzazione di volontariato e opera come di Anpas Nazionale, rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.

Anpas Comitato Regionale Basilicata e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

ART.3 SEDE

La sede legale dell'Anpas Comitato Regionale Basilicata è a Moliterno in Piazza Vittorio Veneto presso il palazzo del Comune.

Con delibera del Consiglio Regionale potrà essere variata la sede, purché la stessa sia in Basilicata.

Il cambio della sede non comporta alcuna modifica statutaria.

Del cambio della sede ne verrà data notifica a tutti gli uffici interessati

ART.4 SIMBOLO

Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'Anpas con la dicitura Anpas Basilicata.

Il Comitato Regionale vigila sull'utilizzo del simbolo da parte delle Associate nell'ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell'Anpas.

ART.5 FINALITA' ED ATTIVITA'

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale di Anpas, il Comitato Regionale Anpas Basilicata, si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in ambito regionale di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore :

1. lettera b) *interventi e prestazione sanitarie*

In ambito sanitario Anpas Basilicata svolge le seguenti attività :

- a) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sanitario e sociale, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- b) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sanitari e assistenziali;
- c) promozione, organizzazione e coordinamento della donazione e del trasporto di sangue ed organi;
- d) promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative di formazione e informazione sanitaria, agli operatori volontari e ai cittadini, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) promozione e coordinamento di iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni.

2. lettera e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.*

In ambito ambientale Anpas Basilicata svolge le seguenti attività :

- a) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività volte all'utilizzo accorto e sostenibile delle risorse naturali;
- b) promozione, organizzazione e coordinamento di attività formative , educative e di sensibilizzazione sulle tematiche di tutela ambientale;
- c) organizzazione e coordinamento di attività di tutela del patrimonio naturalistico in collaborazione con enti pubblici e privati ;
- d) gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione.

3. lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.*

In tale ambito Anpas Basilicata svolge le seguenti attività :

- a) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione di seminari, convegni, workshop, rassegne ed eventi per la promozione di temi di interesse generale nonché per favorire la conoscenza delle finalità associative e delle associate ;
- c) organizzazione di campi scuola e di volontariato finalizzati alla diffusione della cultura del volontariato e della partecipazione attiva alla comunità

di appartenenza nonché legati alle finalità civile e solidaristiche dell'Associazione;

- d) tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico.

- 4. lettera m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.*

In tale ambito Anpas Basilicata svolge le seguenti attività:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- b) sostegno, promozione e coordinamento di attività di interesse generale svolte dalle associate e da altri enti del terzo settore;
- c) promozione organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma associata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

- 5. lettera n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.*

In tale ambito Anpas Basilicata previo accordo con Anpas Nazionale, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale :

- a) promuove le attività internazionali e di cooperazione proiettate allo sviluppo dei popoli;

- 6. lettera r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.*

In tale ambito Anpas Basilicata provvede a mettere in campo tutte le azioni necessarie (dai bisogni materiali al supporto psicologico) finalizzate all'accoglienza.

7. lettera u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.*

In tale ambito Anpas Basilicata svolge le seguenti attività:

- a) previo accordo con Anpas Nazionale, promuove raccolte di fondi e di beni per il sostegno di attività di aiuto ai popoli colpiti da eventi calamitosi e da eventi naturali di grandi dimensioni ;
- b) promozione e coordinamento di attività volte all'assistenza materiale a cittadini in situazione di bisogno sociale mediante la cessione gratuita di alimenti e prodotti;
- c) promozione e sostegno di attività delle associate nei territori di riferimento volte a garantire le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa con riguardo all'innalzamento degli standard di igiene e salute.

8. lettera v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.*

In tale ambito Anpas Basilicata svolge le seguenti attività:

- a) per il tramite di Anpas Nazionale , promozione, progettazione, selezione, formazione, monitoraggio e sostegno in materia di Servizio Civile Universale a favore delle Associate negli ambiti previsti dalla normative vigente;
- b) promozione , organizzazione e coordinamento di iniziative, convegni, seminari volti alla diffusione della cultura della legalità e al rispetto dei popoli.

9. lettera w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.*

In tale ambito Anpas Basilicata:

- a) promuove e sostiene i diritti dell'infanzia;

- b) promuove e sostiene le iniziative volte al riconoscimento delle pari opportunità di genere;
- c) promuove, sostiene ed organizza attività volte all'eguale riconoscimento dei diritti civili e politici;
- d) coordina le attività volte all'inclusione sociale delle persone diversamente abili;
- e) promuove, organizza e coordina le attività volte alla tutela, protezione e assistenza sociale e psicologica delle donne vittime di violenza e alla rispettiva prole.

10. lettera x) *cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.*

In tale ambito Anpas Basilicata:

- a) per il tramite di Anpas Nazionale cura le di procedure di adozione internazionale

11. lettera y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.*

In tale ambito Anpas Basilicata svolge le seguenti attività:

- a) pianificazione di protezione civile a supporto delle autorità Comunali e Regionali di protezione civile;
- b) promozione e organizzazione di attività formative volte all'acquisizione di competenze degli operatori volontari;
- c) promozione e coordinamento di attività volte alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto-protezione da parte dei cittadini;
- d) organizzazione e coordinamento di attività informative alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

- e) promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
- f) per il tramite di Anpas Nazionale, coordina la partecipazione delle associate alle attività di protezione civile sul territorio nazionale;
- g) su richiesta, attivazione, in collaborazione con enti pubblici e privati , gestisce e coordina sul territorio regionale la partecipazione delle associate alle attività di protezione civile.

Come articolazione territoriale della rete associativa nazionale Anpas, il Comitato Regionale Anpas Basilicata può prendere parte alle attività di:

- a) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto dallo Statuto di Anpas Nazionale;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate.

Anpas Comitato Regionale Basilicata perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Anpas Comitato Regionale Basilicata può costituire e partecipare ad Enti ed Organismi Locali, promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati per il perseguimento delle proprie finalità.

ART.5 bis RACCOLTE FONDI

Anpas Comitato Regionale Basilicata può promuovere ed organizzare iniziative di raccolte fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, in conformità alle linee guida ministeriali.

ART.6 ATTIVITA' DIVERSE

Su delibera dell' Assemblea Regionale Straordinaria , Anpas Comitato Regionale Basilicata, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 del codice del terzo settore e dalla normativa applicabile ivi richiamata, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà esercitare attività diverse purchè le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del presente statuto .

ART.7 ASSOCIATE

Possono essere associate al Comitato Regionale Anpas Basilicata le organizzazioni di volontariato che si ispirano ed operano in conformità ai principi di cui all'articolo 1 dello statuto nazionale di Anpas, all'art. 2 del presente statuto, e al codice etico di Anpas.

ART.8 AFFILIATE

Sono affiliate ad Anpas Basilicata le organizzazioni con sede nel territorio regionale senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche le quali, non avendo i requisiti per aderire ad Anpas, ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.

Le affiliate presenti sul territorio regionale sono invitate, con solo diritto di parola e senza diritto di voto , alle Assemblee del Comitato Regionale.

Il regolamento generale di Anpas Nazionale ed il regolamento interno del Comitato Regionale Anpas Basilicata disciplinano le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione tra Anpas e le affiliate

ART.9 PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO

Il Comitato Regionale Anpas Basilicata riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il movimento che esso realizza.

A tal fine Anpas Nazionale rilascia ai soci delle Associazioni aderenti una tessera nazionale annuale numerata che porta, oltre al simbolo nazionale, anche quello dell'Associazione di appartenenza.

I tesserati delle associate Anpas possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

ART.10 REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L'associata del Comitato Regionale Anpas Basilicata deve:

- a) costituire un movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- b) orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e all'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- c) svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 3 dello statuto nazionale Anpas e all'articolo 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari associati ;
- d) fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione ;
- e) impostare la propria organizzazione sull'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- f) stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione;
- g) utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
- h) adottare il Codice Etico di Anpas nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di Anpas Nazionale.

ART.11 DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;

- b) essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- c) fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli;
- d) esaminare i libri sociali a istanza scritta indirizzata al Presidente del Comitato Regionale.

I libri sociali saranno messi a disposizione entro il termine di giorni 30 presso la sede del Comitato Regionale.

L'accesso ai libri sociali può essere limitato dal Presidente Regionale solo per motivate ragioni di privacy, in tal caso il Presidente Regionale nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza ne da comunicazione all'associata.

ART.12 DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, devono:

- a) rispettare le norme statutarie e regolamentari e le delibere del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
- b) diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'Anpas sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- c) indicare ed utilizzare la simbologia di Anpas in aggiunta alla propria;
- d) versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
- e) consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera associativa nazionale annuale e versarne ad Anpas Nazionale l'importo entro i termini stabiliti;
- f) adottare uno standard di rendicontazione delle attività sulla base di un modello predisposto da Anpas Nazionale ;
- g) sottoporsi ai controlli svolti da Anpas Nazionale in qualità di rete associativa nazionale, dal Comitato Regionale Anpas Basilicata , quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 13 ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA

La qualità di associata ad Anpas si acquista di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Anpas Nazionale nei modi previsti dallo statuto nazionale.

La qualità di associata si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per esclusione;
- d) per cessata attività o scioglimento;

a) Recesso

La dichiarazione di recesso deve essere inviata al Presidente di Anpas Nazionale e per conoscenza al Presidente del Comitato Regionale Anpas Basilicata .

La dichiarazione di recesso acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Anpas Nazionale.

b) Morosità

Il Presidente del Comitato Regionale Anpas Basilicata comunica al Presidente di Anpas Nazionale la morosità dell'associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza.

La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.

c) Esclusione

Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'Anpas, il Comitato Regionale Anpas Basilicata , ove necessario, prescrive all'associata un protocollo di comportamento dando un termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale Anpas Basilicata trasmette gli atti alla Direzione Anpas Nazionale proponendo l'esclusione della associata.

La delibera di esclusione emanata dal Consiglio Anpas Nazionale comporta la esclusione di diritto dell'associata anche dal Comitato Regionale Anpas Basilicata.

d) Cessata attività o scioglimento

Accertata la cessazione dell'attività dell'associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il presidente del Comitato Regionale Anpas Basilicata propone al Consiglio Anpas Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata.

La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal Consiglio Anpas Nazionale comporta la cancellazione dell'associata dal libro soci.

ART.14 PATRIMONIO

Il Comitato Regionale Anpas Basilicata ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione degli utili in qualunque forma.

ART. 15 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, con delibera dell'Assemblea Straordinaria e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Anpas Nazionale Odv (art. 9 cts)

ART.16 ENTRATE

Le entrate del Comitato Regionale Anpas Basilicata sono costituite da:

- a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'Assemblea del comitato;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- f) rimborsi spese derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- g) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate;
- h) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- i) attività di raccolta fondi;

- j) proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- k) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17 BILANCIO

Il Comitato Regionale Anpas Basilicata redige ed approva annualmente il bilancio nelle forme previste al raggiungimento delle soglie di legge e provvede all'assolvimento dei adempimenti conseguenti .

Il Comitato Regionale Anpas Basilicata redige ed approva il bilancio :

- a) nelle forme del rendiconto per cassa qualora le rendite, i proventi o entrate comunque denominate risultano inferiori a 220.000,00; (art. 13 c.2 cts);
- b) il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie qualora le rendite, i proventi o entrate comunque denominate risultano superiori a 220.000,00; (art.13 c.1 cts);
- c) il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate risultino superiori ad 1 milione di euro. (art. 14 c.1 cts) .

I bilanci vengono redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore (art.13 c.3 cts).

L'organo deputato alla redazione del bilancio è il Consiglio Regionale che si impegna a redigere il bilancio secondo quanto indicato nei precedenti commi e agli artt. 13 e 14 del codice del terzo settore.

L'organo deputato all'approvazione del bilancio è l'Assemblea Regionale Ordinaria.

A seguito dell'approvazione, il bilancio verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato in conformità a quanto disposto dagli artt.13 e 14 del codice del terzo settore.

ART.18 ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato Regionale Anpas Basilicata:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) la Direzione Regionale;
- e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ;
- f) il Collegio Regionale dei Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite. Ai membri soci degli organi del Comitato possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.

Solo ai membri non soci del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti con funzioni di Organo di Controllo e /o Revisione Legale viene riconosciuto dall'Assemblea Regionale Ordinaria all'atto della nomina un compenso secondo le tariffe professionali. (art.2402 c.c.)

ART.19 L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni associata.

Le associate che abbiano un numero di soci superiore a 500 hanno diritto ad un delegato in più ogni 500 o frazione di 100.

Non possono nominare delegati le associate che siano state sospese con provvedimento adottato dalla Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 17 commi 2 e 3 del regolamento generale Anpas Nazionale.

Non posso nominare delegati le associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa nazionale annuale per l'anno precedente.

Le associate ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa nazionale annuale.

L'Assemblea Regionale viene convocata dal Presidente del Comitato Regionale Anpas Basilicata nei casi previsti dallo statuto.

L' Assemblea Regionale può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un 1/10 (decimo) delle associate .

La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato Regionale Anpas Basilicata con avviso di convocazione inoltrato tramite posta elettronica certificata (Pec) agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) delle associate ed affisso nei locali del Comitato.

Le associate possono farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare in assemblea più di 1 (una) associata.

ART.19 bis L'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA

L'Assemblea Regionale Ordinaria per l'approvazione del bilancio si tiene entro la fine del mese di giugno di ogni anno. L'Assemblea Regionale Ordinaria viene convocata altresì in occasione del Congresso Regionale.

L'Assemblea Regionale Ordinaria :

- a) elegge e revoca il Consiglio Regionale; il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o laddove sussistano gli obblighi di legge l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei Conti; il Collegio Regionale dei Probiviri (art. 25 lett. a),b) cts);
- b) approva il regolamento dei lavori assembleari e quello degli altri organi del Comitato Regionale (art. 25 lett.g) cts);
- c) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un Consigliere Nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso;
- d) sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali annuali sottoscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci;
- e) approva il bilancio (art. 25 lett.c) cts);
- f) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;
- g) indica i criteri per l'attuazione nel territorio regionale degli obiettivi dell'Anpas;
- h) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (art. 25 lett. d) cts;
- i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge (art. 25 lett. i) cts).

L'Assemblea Regionale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano

presenti almeno un quinto dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 19 ter L'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Regionale Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei delegati.

L'Assemblea Regionale Straordinaria delibera con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti:

- a) in ordine alle modifiche dello statuto del Comitato Regionale (art.25 lett.f) cts) ;
- b) sullo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art.6 del cts art. 6 dello statuto.

L'Assemblea Regionale Straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto :

- a) in ordine al proprio scioglimento, alla propria trasformazione , alla propria fusione , alla propria scissione (art. 25 lett. h) cts).
- b) In ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART.20 IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è composto da 11 (undici) componenti.

L'assunzione della carica di consigliere regionale è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal codice etico Anpas e dalla mancanza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Regionale può istituire organismi provinciali. Ove tali organismi vengano istituiti ciascun organismo provinciale è rappresentato in Consiglio Regionale da un consigliere nel rispetto dei limiti stabiliti dallo statuto Anpas Nazionale. Al fine di garantire in Consiglio Regionale una rappresentanza territoriale uniforme, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona in tutto il territorio Regionale dove siano presenti associate. L'Assemblea Regionale Ordinaria approva un proprio regolamento elettorale che garantisce la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.

Il Consiglio Regionale dura in carica per quattro anni e si riunisce almeno trimestralmente su

convocazione del Presidente del Comitato Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Regionale:

- a) elegge e revoca il Presidente Regionale ;
- b) su proposta del Presidente Regionale , elegge e revoca il Vice-Presidente Regionale, gli altri membri della Direzione Regionale di cui determina i poteri;
- c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
- d) ha la gestione finanziaria del Comitato Regionale ;
- e) propone all'Assemblea Straordinaria lo svolgimento dei tipi di attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art.6 del codice terzo settore;
- f) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;
- g) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;
- h) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate, nonché vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte dell'Anpas e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;
- i) vigila sul permanere dei requisiti delle associate ;
- j) delibera, qualora sia necessario, un periodo di affiancamento delle associate per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti delle associate indicati nello statuto nazionale e nello statuto regionale e per adottare eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal regolamento generale Anpas Nazionale ;
- k) prescrive, qualora sia necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi; trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;

- l) redige annualmente il bilancio (laddove è previsto il bilancio sociale di cui all'art. 14 cts) e provvede all'assolvimento degli adempimenti conseguenti nel rispetto di quanto previsto all' art. 16 del presente statuto ;
- m) promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali;
- n) su richiesta della Direzione Anpas Nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo;
- o) delibera l'accettazione di lasciti, legati e donazioni;
- p) delibera e pronuncia la decadenza dalle cariche.

ART.21 IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale ha la direzione del Comitato Regionale che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:

- a) è il legale rappresentante del Comitato;
- b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;
- c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;
- d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale;
- e) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni.

ART. 22 LA DIREZIONE REGIONALE

La Direzione Regionale è composta da 3 (tre) a 7 (sette) componenti fra cui il Presidente Regionale e il Vice-Presidente Regionale. Ad eccezione del Presidente Regionale e del Vicepresidente Regionale , possono essere eletti componenti esterni al Consiglio Regionale in misura non superiore ad un terzo

19

della composizione totale della Direzione Regionale.

La Direzione Regionale dura in carica per quattro anni salvo decadenza del Presidente Regionale, del Consiglio Regionale o revoca.

La Direzione Regionale:

- a) collabora con il Presidente Regionale nella sua attività;
- b) attua le delibere del Consiglio Regionale;
- c) cura i rapporti con la Direzione Anpas Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

ART.23 IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea Regionale Ordinaria con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, delibera la costituzione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti qualora lo ritenga opportuno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea Regionale Ordinaria deve deliberare la costituzione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che assume le funzioni di Organo di Controllo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del codice del terzo settore.

L'Assemblea Regionale Ordinaria provvede alla nomina del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti con funzioni di Organo di Controllo entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2.

Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti con funzioni di Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (art.30 comma 2 cts). Se collegiale è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti scelti anche fra in non soci di un'associata.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia, o fra i

professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Regionale ;
- c) gli amministratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;
- d) coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione, d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applica il disposto dell'art. 2399 del codice civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 del codice civile sono causa di decadenza dall'ufficio di revisore dei conti regionale .

All'atto dell'accettazione della carica, i revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente statuto o dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti nella forma Collegiale elegge nella sua prima riunione tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti subentra uno dei componenti supplenti eletti.

Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso della durata dell'incarico , il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti invia comunicazione al Presidente del Comitato Regionale Anpas Basilicata , che convoca l'Assemblea Regionale Ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio.

Qualora i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti siano individuati tra persone non socie delle associate e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 codice civile , possono ricevere un compenso determinato dall' Assemblea Ordinaria dei Soci nel rispetto della normativa vigente.

ART. 23 bis COMPETENZE DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti può esercitare , su delibera dell' Assemblea Regionale Ordinaria, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del codice del terzo settore la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i membri dell'organo devono essere revisori legali iscritti in apposito registro.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore .

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un sola associata.

I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale e a quelle dell'Assemblea Regionale Ordinaria di approvazione del bilancio.

ART. 24 LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo che la funzione sia esercitata dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto all' art. 22 bis comma 2 dello statuto, l' Assemblea Regionale Ordinaria deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del codice del terzo settore.

ART.25 IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, che durano in carica quattro anni, e nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Il Collegio Regionale dei Probiviri delibera:

- a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi del Comitato;
- b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio Regionale.

ART. 26 DECADENZA DALLE CARICHE

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle associate fatto salva l'appartenenza al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Decade dalla carica di Consigliere Regionale il componente che:

- a) non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo;¹
- b) il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente statuto.

ART. 27 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto Anpas Nazionale ed al regolamento generale Anpas Nazionale ed alle leggi e norme vigenti.